





COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA  
PROV. DI REGGIO EMILIA

6. Via Cattania nel tratto che va dal civico 4/A fino alla carraia esistente sul terreno di proprietà del sig. Pignagnoli Giovanni, posta a Nord di Via Cattania e distante circa 270 mt. dal civico 4/A;
7. La carraia esistente sul terreno di proprietà del sig. Pignagnoli Giovanni, posta a Nord di Via Cattania, distante circa 270 mt. dal civico 4/A e che interseca la carraia che divide i terreni del sig. Pignagnoli Giovanni e del sig. Pignagnoli Everardo;
8. la carraia che divide i terreni del sig. Pignagnoli Giovanni e del sig. Pignagnoli Everardo dall'intersezione con la carraia posta a nord di Via Cattania, distante circa 270 mt. dal civico 4/A e che sorge sul terreno di Pignagnoli Giovanni, fino all'intersezione con Via Reggiolo all'altezza del civico 10;
9. Via Reggiolo nel tratto che va dal civico 10 fino al civico 4;
10. La carraia che separa i terreni del sig. Pignagnoli Fabio e dei sigg. Pignagnoli Alessandro e Vittorio dal terreno del sig. Benzi Alessandro, a partire dal civico 4 di via Reggiolo fino all'intersezione con il terreno di proprietà del sig. Pignagnoli Corrado;
11. Dall'intersezione con i terreni dei sigg. Pignagnoli Alessandro e Vittorio, Benzi Alessandro e Pignagnoli Corrado fino a Via San Bernardino all'altezza del civico 5/A.

La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

**DISPONE**

- Che in suddette aree siano vietati la caccia e l'addestramento dei cani, ma sia consentita la cattura della selvaggina in eccesso qualora se ne presenti l'esigenza ed in accordo con l'ufficio competente della Provincia;
- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- l'apposizione di apposito tabellamento, nel rispetto della presente ordinanza, ove siano citati anche gli estremi del presente atto;
- che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;
- di inviare copia della presente ordinanza alla Prefettura di Reggio Emilia, alla Provincia di Reggio Emilia ed agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza;

La presente integra l'ordinanza n. 5 del 12.08.2006, che rimane in vigore e continua ad essere l'ordinanza di riferimento per il divieto di caccia nella zona del centro abitato.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).


Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuliana Vezzani, quale Responsabile del 1^ Settore – Affari Generali e Istituzionali

Dalla Residenza Municipale, li 27 agosto 2008



IL SINDACO  
Paola Baraldi

ORDINANZA N. 5 DEL 12.08.2006  
AGGIORNATA IN BASE ALLA  
ORDINANZA N. 9 DEL 27.08.2008







ORDINANZA N. 5 DEL 12.08.2006

